

Prot. n. 20419

Lì, 15 Luglio 2019

ORDINANZA N. 71 / 2019

Il Responsabile del III Settore

VISTA la nota _____ con la quale la Guardia di Finanza – Compagnia di Avellino ha trasmesso gli atti relativi alla contestazione della violazione amministrativa effettuata a carico dell'attività commerciale _____, in atti rappresentata _____,

per violazione al disposto di cui agli artt. 14 e 22, comma 3, del Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114;

RICHIAMATO il Verbale di accertamento e contestazione di illecito amministrativo redatto in data _____ dal personale della Guardia di Finanza – Compagnia di Avellino, con il quale, a seguito di un controllo di natura commerciale ed amministrativo all'attività commerciale all'insegna _____, sita in Atripalda (AV) _____, è stato accertato che _____

_____ ha violato il disposto di cui agli artt. 14 e 22, comma 3, del Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 in quanto i prodotti esposti nella vetrina esterna e all'interno dell'esercizio commerciale erano privi dell'indicazione del prezzo di vendita, comportando quanto innanzi l'applicazione di una sanzione amministrativa del pagamento di una somma di danaro da € 516,00 a € 3.098,00 ai sensi dell'art. 22, comma 3, del Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114;

CONSIDERATO che :

- ≡ la _____ ha fatto pervenire appositi scritti difensivi ex art. 18 della Legge 689/81, acquisiti agli atti con _____ ;
- ≡ negli scritti in questione si evidenzia una ricostruzione dei fatti ponendo in risalto, secondo la tesi di parte, che era in atto l'allestimento dei manichini chiedendo l'annullamento del verbale;

CONSIDERATO che :

- ≡ in data _____ con nota Prot. _____ veniva invitata la Guardia di Finanza – Compagnia di Avellino a formulare le dovute controdeduzioni in merito agli scritti difensivi all'uopo presentati;
- ≡ con nota _____ del _____, acquisita agli atti con Prot. n. _____, la Guardia di Finanza – Compagnia di Avellino ha rappresentato che all'atto dell'accertamento vi erano dei capi di abbigliamento esposti senza indicazione del prezzo e nessun cartello con la dicitura "vetrina in allestimento" era esposto come confermato dalla Sentenza della Corte di Cassazione Sez. I Civile n. 7146 del 07/07/2018;

RITENUTO che dagli atti risulta provata la fondatezza dell'accertamento nonché della violazione e che il caso in esame non rientra in alcune delle ipotesi di esclusione della responsabilità;

VISTA la Legge 24 novembre 1982, n. 689 ed in particolare gli artt. 11 e 18;

VISTO il Decreto Legislativo 01 settembre 2011, n. 150;

RITENUTO di dover stabilire l'importo della somma da pagare nell'ammontare previsto per il pagamento in misura ridotta ai sensi dell'art. 16 della Legge 689/81 il quale testualmente recita "... E' ammesso il

pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa o, se più favorevole e qualora sia stabilito il minimo della sanzione edittale, pari al doppio del relativo importo, oltre alle spese del procedimento, entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione ...”;

VISTO il D.P.R. 29 luglio 1982, n. 571;

VISTO il Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267 “Testo Unico Legge Ordinamento Enti Locali”;

VISTO il Regolamento Comunale per l’Organizzazione dei Servizi e degli Uffici;

RICHIAMATO il Decreto Sindacale n. 2/2019 – Prot. 2484 del 24/01/2019, con il quale il sottoscritto è stato nominato responsabile del 3 Settore Vigilanza : Polizia Municipale – Commercio e SUAP e quindi legittimato, tra l’altro, all’adozione del presente provvedimento;

ORDINA

❖ A

, nella sua qualità di trasgressore;

❖ A

, nella sua qualità di titolare dell’esercizio commerciale;

per aver esposto nella vetrina esterna e all’interno dell’esercizio commerciale capi di abbigliamento privi dell’indicazione del prezzo di vendita, in violazione al disposto di cui all’art. 14 del Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, comportando quanto innanzi l’applicazione di una sanzione amministrativa del pagamento di una somma da danaro da € 516,00 a € 3.098,00 ai sensi dell’art. 22, comma 3, del Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, **di pagare, quale sanzione per l’infrazione di cui sopra, la somma di € 1.032,00 più € 10,00 per spese di procedimento per un totale di €1.042,00 (Millequarantadue/00),**

INGIUNGE

Ai medesimi, di versare la predetta somma di € 1.042,00 a mezzo Conto Corrente Postale n. 13589833 intestato al Comune di Atripalda (AV) – Servizio Contravvenzioni annotando nella causale del bollettino gli estremi della presente Ordinanza Ingiunzione di Pagamento, nel termine perentorio di giorni 30 (trenta) dalla data di notifica del presente atto, significando che, in difetto, si procederà all’esecuzione forzata di cui all’art. 27 della Legge 24 novembre 1981, n. 689.

Dell’avvenuto pagamento dovrà essere data comunicazione allo scrivente Settore mediante esibizione dell’apposita ricevuta. La presente Ingiunzione costituisce titolo esecutivo e, contro la stessa, l’interessato può proporre opposizione davanti al Giudice di Pace del luogo in cui è stata commessa la violazione, entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del provvedimento e con le modalità previste dagli artt. 22 e 22/bis della Legge 24/11/1981, n. 689, come modificati dal Decreto Legislativo 01/09/2011, n. 150. L’opposizione non sospende l’esecuzione del provvedimento, salvo che il giudice concorrendo gravi motivi, disponga diversamente con ordinanza inoppugnabile.

Responsabile del Procedimento ai sensi e per gli effetti dell’art. 5 della Legge 241/90 è il Dr. Domenico Giannetta presso cui è possibile prendere visione degli atti inerenti il procedimento in parola.

Si dispone la notifica della presente al trasgressore _____, all’Attività Commerciale _____ mediante indirizzo pec : _____.

Dalla Residenza Municipale lì, 15 Luglio 2019



*Il Responsabile del III Settore
Dr. Domenico Giannetta*